



1

COMUNE DI CARRARA
CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n° 14095/91 / 2595/91

Concessione Edilizia

n° 216/93 del 29/06/93

3/7/93
3736

Vista la domanda in data 15/02/93 presentata dal Sig. IMMOBILIARE CHIARA S.A.S.
nato a residente in CARRARA

indirizzo VIA CAFFAGGIO 29 C.F. 00282210459

ed altri (vedi art. 7)

registrata il 15/02/93 al Prot. Gen. n° 14095/91 corrispondente al n° 2595/91 del Dipartimento Assetto Territorio
con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di: Ampliamento Residenza

3ª SOLUZIONE

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio 42 mapp. 25
posta in CARRARA VIA ROSSELLI n°

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dell'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 8 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 15/03/93 ;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta dell' Uff. Tributi per rateizzare gli oneri di concessione rilasciato il 30/06/93;

VISTO il nulla osta della Commissione Beni Ambientali n° 250 in data 7/04/93;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale n° 143 in data 13/02/93;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. IMMOBILIARE CHIARA S.A.S.

residente a CARRARA VIA CAFFAGGIO n° 29

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di:

Ampliamento Residenza

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n° 42 particella n° 25

posta in CARRARA VIA ROSSELLI n°

secondo il progetto costituito da n° 6 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo oneroso

A ☐ **Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli art. 3, 5, 9 (1° comma, lettera),

9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di :

Urbanizzazione Primaria L. 20.262.000

Urbanizzazione Secondaria L. 37.154.000

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84.

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84 il contributo è stato suddiviso in 4 rate.

L'importo di L. 5.065.500 relativo alla 1° rata per le urbanizzazioni primarie risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 4745 del 30/06/93

Le successive 3 rate dell'importo di L. 5.065.500 ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6 - 12 - 18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione (29/06/93)

L'importo di L. 9.288.500 relativo alla 1° rata per le urbanizzazioni secondarie risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 4744 del 30/06/93

Le successive 3 rate dell'importo di L. 9.288.500 ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6 - 12 - 18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione (29/06/93)

☐

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

A ☐ Edilizia convenzionata

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio ----- Rep. n° ---- del ----
e facente parte integrante del presente atto, il Sig.----- si è impegnato ad
applicare prezzi e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi
dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 per n° alloggi, la presente concessione è esente
dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

B ☐ Concessione art. 9 D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio ----- Rep. n° ---- del ----
e facente parte integrante del presente atto, il Sig.----- si è impegnato a
non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori la
presente concessione è esente per l'intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

C ☐ Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10
modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in
L. 35.589.000

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840
del 21/11/84 il contributo verrà pagato in corso d'opera in 4 rate.

L'importo di L. 8.897.250 relativo alla 1° rata per la quota parte del costo di costruzione risulta versato
presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 4743 del 30/06/93

Le successive 3 rate dell'importo di L. 8.897.250 ciascuna verranno versate rispettivamente entro
6 - 12 - 18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione (29/06/93)

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n° 10 e art. 3 della legge 28 febbraio
1985, n° 47 che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 R.D. 14
aprile 1910, n° 639.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicante nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno da **29/06/93** data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'innosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

2) N° 5742 tagliandi A.B.C.;

- altri proprietari:

- alle condizioni formulate in sede di Commissione Edilizia :

PARERE FAVOREVOLE TRATTANDOSI DI RISTRUTTURAZIONE SALVE DEROGHE DEL G.C.-SETTORE ACQUE- PER LE PARTI SOSTITUITE.

- alle condizioni dell'Unità Sanitaria Locale n° 2:

PIANO SOTTOSTRADA NON ABITABILE.

- Varie :

VISTO L'ATTO NOTORIO CON IL QUALE LA DITTA INTESTATARIA DELLA CONCESSIONE SI IMPEGNA A NON EDIFICARE SU PARTE DELL'AREA DI PROPRIETA' PER DAR MODO ALL'AMM.NE COMUNALE DI AVERE UN EVENTUALE ACCESSO ALLE ARREE RETROSTANTI ALTRE IL FIUME CARRIONE.

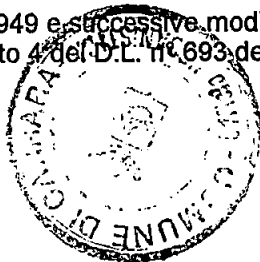
AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL CANTIERE EDILE DOVRA' ESSERE RICHIESTA ED OTTENUTA AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' TEMPORANEA COMUNALE A NORMA DELLE FINALITA' DEL D.P. C.M. 1/9/91 E DELLA DELIB. DEL C.C. N° 154 DEL 28/7/92.

Carrara, li 29/06/93

p. IL SINDACO
Ass. all' Urbanistica
PAOLO BUGLIANI

SI ATTESTA

- che i lavori oggetto della presente non presentano caratteristiche di lusso di cui all'art. 13 della Legge n° 408 del 2/07/1949 e successive modificazioni. Pertanto possono fruire dei benefici Fiscali e Tributari previsti dall'art. 8 punto 4 del D.L. n° 693 del 31/10/1980 convertito in Legge n° 891 del 22/12/1980.



Carrara, li 29/06/93

p. IL SINDACO
Ass. all'Urbanistica
PAOLO BUGLIANI

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Carrara, li 3 LUG. 1993

IL CONCESSIONARIO

Tecnico : Funz. Tec. MEL Geom. LUIGI

Amministrativo :

Pagina 4/4 della concessione edilizia con rate n° 216/93 del 29/06/93

Stampa del 2/07/93

Istruttoria n° 465/93



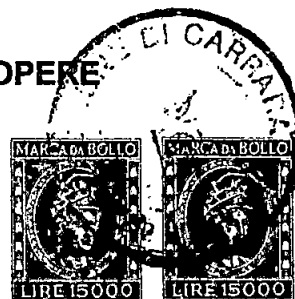
COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n° 14095/91 / 2595/91

Concessione Edilizia

n° 216/93 del 29/06/93



Vista la domanda in data 15/02/93 presentata dal Sig. IMMOBILIARE CHIARA S.A.S.
nato a _____ residente in CARRARA
indirizzo VIA CAFFAGGIO 29 C.F. 00282210459 ed altri (vedi art. 7)
registrata il 15/02/93 al Prot. Gen. n° 14095/91 corrispondente al n° 2595/91 del Dipartimento Assetto Territorio
con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di: **Ampliamento Residenza**
3ª SOLUZIONE

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio 42 mapp. 25
posta in CARRARA VIA ROSSELLI n°

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dell'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 8 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 5/03/93;

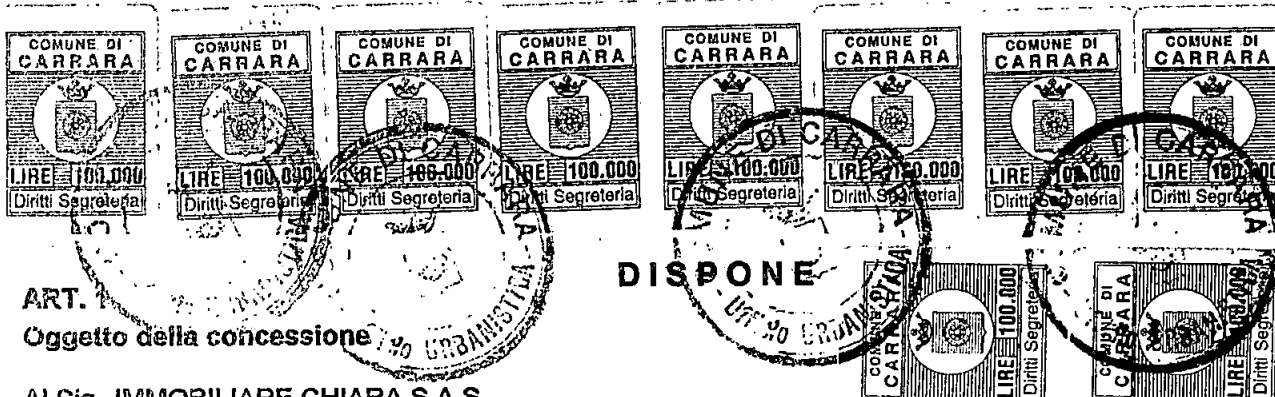
VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta dell' Uff. Tributi per rateizzare gli oneri di concessione rilasciato il 30/06/93;

VISTO il nulla osta della Commissione Beni Ambientali n° 250 in data 7/04/93;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale n° 143 in data 13/02/93;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;



ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. IMMOBILIARE CHIARA S.A.S.
residente a CARRARA VIA CAFFAGGIO n° 29

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di:

Ampliamento Residenza

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n° 42 particella n° 25

posta in CARRARA VIA ROSSELLI n°

secondo il progetto costituito da n° 6 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo oneroso

A ☐ **Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli art. 3, 5, 9 (1° comma, lettera),

9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di :

Urbanizzazione Primaria L. 20.262.000

Urbanizzazione Secondaria L. 37.154.000

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84.

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84 il contributo è stato suddiviso in 4 rate.

L'importo di L. 5.065.500 relativo alla 1° rata per le urbanizzazioni primarie risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 4745 del 30/06/93

Le successive 3 rate dell'importo di L. 5.065.500 ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6 - 12 - 18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione (29/06/93)

L'importo di L. 9.288.500 relativo alla 1° rata per le urbanizzazioni secondarie risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 4744 del 30/06/93

Le successive 3 rate dell'importo di L. 9.288.500 ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6 - 12 - 18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione (29/06/93)

☐

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

A ☐ Edilizia convenzionata

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio _____ Rep. n° _____ del _____
e facente parte integrante del presente atto, il Sig. _____ si è impegnato ad
applicare prezzi e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi
dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 per n° _____ alloggi, la presente concessione è esente
dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

B ☐ Concessione art. 9 D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio _____ Rep. n° _____ del _____
e facente parte integrante del presente atto, il Sig. _____ si è impegnato a
non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori la
presente concessione è esente per l'intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

C ☐ Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10
modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in
L. 35.589.000

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840
del 21/11/84 il contributo verrà pagato in corso d'opera in 4 rate.

L'importo di L. 8.897.250 relativo alla 1° rata per la quota parte del costo di costruzione risulta versato
presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 4743 del 30/06/93

Le successive 3 rate dell'importo di L. 8.897.250 ciascuna verranno versate rispettivamente entro
6 - 12 - 18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione (29/06/93)

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n° 10 e art. 3 della legge 28 febbraio
1985, n° 47 che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 R.D. 14
aprile 1910, n° 639.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicante nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno da 29/06/93 data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'Inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

2) N° 5742 tagliandi A.B.C.;

- altri proprietari;
- alle condizioni formulate in sede di Commissione Edilizia :

PARERE FAVOREVOLE TRATTANDOSI DI RISTRUTTURAZIONE SALVE DEROGHE DEL G.C.-SETTORE ACQUE- PER LE PARTI SOSTITUITE.

- alle condizioni dell'Unità Sanitaria Locale n° 2:

PIANO SOTTOSTRADA NON ABITABILE.

- Varie :

VISTO L'ATTO NOTORIO CON IL QUALE LA DITTA INTESTATARIA DELLA CONCESSIONE SI IMPEGNA A NON EDIFICARE SU PARTE DELL'AREA DI PROPRIETA' PER DAR MODO ALL'AMM.NE COMUNALE DI AVERE UN EVENTUALE ACCESSO ALLE ARREE RETROSTANTI ALTRE IL FIUME CARRIONE.

AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL CANTIERE EDILE DOVRA' ESSERE RICHIESTA ED OTTENUTA AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' TEMPORANEA COMUNALE A NORMA DELLE FINALITA' DEL D.P. C.M. 1/9/91 E DELLA DELIB. DEL C.C. N° 164 DEL 28/7/92.

Carrara, li 29/06/93

p. IL SINDACO
Ass. all' Urbanistica
PAOLO BUGLIANI

SI ATTESTA

- che i lavori oggetto della presente non presentano caratteristiche di lusso di cui all'art. 13 della Legge n° 408 del 2/07/1949 e successive modificazioni. Pertanto possono fruire dei benefici Fiscali e Tributari previsti dall'art. 8 punto 4 del D.L. n° 693 del 31/10/1980 convertito in Legge n° 891 del 22/12/1980.

Carrara, li 29/06/93



p. IL SINDACO
Ass. all'Urbanistica
PAOLO BUGLIANI

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Carrara, li 3 LUG. 1993

IL CONCESSIONARIO

Tecnico : Funz. Tec. MEL Geom. LUIGI

Amministrativo :

Pagina 4/4 della concessione edilizia con rate n° 216/93 del 29/06/93

Stampa del 2/07/93

Istruttoria n° 465/93